



Comune Marano di Napoli
CITTA' METROPOLITANA

Ufficio di Presidenza del Consiglio

Decreto n. 2 del 20.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per il funzionamento delle riunioni del Consiglio Comunale in modalità a distanza con collegamento telematico, in periodo di emergenza epidemiologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del virus COVID-19 e, in particolare:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. g), che dispone «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ..., comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti»;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e, in particolare, l'art. 1 «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, che dispone «1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;



Comune Marano di Napoli

CITTA' METROPOLITANA

- =====
- il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 73, introducendo semplificazioni in materia di organi collegiali, prevede che: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 2... (omissis). 3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 4. (omissis). 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci»;
 - l' art. 1, comma 3 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;
 - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che prevede all'art. 1, comma 1, lettera d), n. 5), che “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;
 - il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, all'art. 1, comma 9, lettera o), ha confermato la previsione di cui alla sopra menzionata disposizione del decreto del 18 ottobre 2020, in ordine allo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza, fino alla data del 24 novembre 2020;
 - il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che ha riconfermato, fino alla data del 3 dicembre 2020, lo svolgimento delle riunioni nella pubblica amministrazione con modalità da remoto;



Comune Marano di Napoli
CITTA' METROPOLITANA

=====

Rilevato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello locale;

Considerato l'indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati, oltre che gli inviti delle istituzioni politiche e sanitarie di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;

Dato atto che con proprio decreto n. 1 dell'8 aprile 2020 è stata adottata una prima disciplina in via regolamentare delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in forma telematica, mediante l'istituto della videoconferenza;

Ritenuto necessario adottare ulteriori disposizioni urgenti per disciplinare lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, al fine di salvaguardare la continuità dell'attività istituzionale durante il periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione della suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo italiano;

Ritenuto, altresì, necessario assicurare la tracciabilità e la trasparenza della fase di approvazione da remoto delle deliberazioni del Consiglio Comunale, in attuazione delle misure emergenziali disposte dal Governo come sopra richiamate, attraverso l'utilizzo di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e che assicurino la regolarità delle sedute, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché idonea pubblicità delle sedute consiliari;

Visto l'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, che espressamente prevede che, nel caso di mancata regolamentazione delle modalità di svolgimento delle sedute in video conferenza degli Organi istituzionali, tali organi "possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco";

Ritenuta la necessità di prevedere anche la possibilità che le sedute consiliari si svolgano in modalità miste al fine di poter contemperare le esigenze di presenza presso la sede consiliare dei soggetti normativamente deputati ad accertare il regolare espletamento della seduta e quella di garantire la massima partecipazione dei Consiglieri Comunali;

DECRETA

per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Approvare - ad integrazione e specificazione della regolamentazione di cui al proprio decreto n. 1 dell'8 aprile 2020 - ulteriori disposizioni per la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale "in videoconferenza", fino alla data di cessazione dello stato di emergenza già dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato fino al 31 gennaio 2021 con successiva deliberazione del medesimo organo del 7 ottobre 2020, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica.



Comune Marano di Napoli

CITTA' METROPOLITANA

=====

2. Disporre che le sedute consiliari possono essere svolte in modalità mista - nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità e pubblicità - secondo le disposizioni integrative contenute nell'articolato di seguito riportato:

a. Resta ammessa la possibilità della seduta consiliare mista, ove tale modalità di svolgimento sia prevista nell'avviso di convocazione.

b. In tal caso, nell'ipotesi di impossibilità a partecipare personalmente alla seduta per motivate situazioni di necessità, il Consigliere comunale può partecipare alla stessa collegandosi in videoconferenza da altri luoghi con la sede ove la stessa si svolge.

c. La comunicazione da parte del Consigliere deve avvenire nel termine di 48 ore antecedenti la seduta al fine di consentire gli adattamenti tecnici necessari a garantire il collegamento telematico e contestualmente lo streaming.

d. L'ammissibilità della richiesta è rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio previa istruttoria della motivazione a base della stessa da parte del Segretario generale e dell'Ufficio del Presidente.

3. Demandare al Segretario generale l'adozione degli adempimenti e/o adeguamenti, rispettivamente, amministrativi e tecnologici, finalizzati al corretto svolgimento delle sedute, secondo le modalità previste nelle disposizioni sopra riportate, anche nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) per la migliore efficienza e la massima sicurezza possibile dei dati e delle informazioni.

4. Dare atto che le disposizioni di cui al presente decreto sono immediatamente efficaci e hanno validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

5. Disporre che il presente decreto venga pubblicato all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale.

6. Trasmettere copia del presente decreto al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali, al Segretario generale, ai Dirigenti e Responsabili di settore, al Collegio dei Revisori dei Conti e, per conoscenza, alla Prefettura di Napoli e all'Organismo Indipendente di Valutazione.



Il Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Domenico Paragliola